

Deliberazione 6 ottobre ARG/elt 166/10

Modificazioni e integrazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04, in tema di ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'articolo 36 dell'Allegato medesimo

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 ottobre 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2005, n. 140/05;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 104/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 175/07;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2008, ARG/elt 105/08;
- la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2009, ARG/elt 148/09;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/elt 120/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 120/10);
- il documento per la consultazione 18 marzo 2005, recante "Sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379: criteri e condizioni" (di seguito: documento per la consultazione 18 marzo 2005);
- il documento per la consultazione 7 maggio 2009, recante "I contratti a termine per l'adeguatezza della capacità di generazione elettrica" (di seguito: documento per la consultazione 7 maggio 2009);

- il documento per la consultazione 23 aprile 2010, recante “Il mercato a termine della capacità di generazione elettrica” (di seguito: documento per la consultazione 23 aprile 2010);
- il documento per la consultazione 3 agosto 2010, recante “Ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva *ex art.* 36 della deliberazione 27 marzo 2004, n. 48/04” (di seguito: documento per la consultazione 3 agosto 2010);
- la lettera del Sottosegretario di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico, datata 16 settembre 2010, prot. Autorità 16 settembre 2010 n. 031273 (di seguito: lettera 16 settembre 2010).

Considerato che:

- l’obiettivo del decreto legislativo n. 379/03 consiste nel raggiungimento e nel mantenimento dell’adeguatezza dell’offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva per far fronte all’aleatorietà della medesima domanda, nell’ambito delle prestazioni di risorse rese alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi Terna);
- l’articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03 prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dall’1 marzo 2004 e fino alla data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo, l’Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento dell’adeguatezza dell’offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
- in attuazione di quanto previsto all’articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03, con l’Allegato A alla deliberazione n. 48/04 l’Autorità ha, tra l’altro, regolato l’approvvigionamento delle risorse a garanzia dell’adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio compreso tra l’1 marzo e l’entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo e che, a oggi, tale sistema definitivo non è ancora entrato in funzione;
- l’Allegato A alla deliberazione n. 48/04 ha determinato i corrispettivi da riconoscere agli utenti del dispacciamento in immissione per la disponibilità della capacità produttiva con riferimento al periodo compreso tra l’1 marzo e il 31 dicembre 2004, e agli anni dal 2005 al 2009;
- l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 379/03 dispone che l’Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna dovrà elaborare una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica;
- dopo la pubblicazione del documento per la consultazione 18 marzo 2005, l’Autorità ha riavviato il dibattito in tema di remunerazione della capacità di generazione elettrica con il documento per la consultazione 7 maggio 2009, seguito dal documento per la consultazione 23 aprile 2010, in modo da addivenire alla definizione di un meccanismo che permetta di superare le criticità evidenziate dal sistema di remunerazione attualmente vigente;
- nella premessa della deliberazione n. 48/04, laddove si descrivono le caratteristiche e le finalità dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, si precisa che la remunerazione da riconoscere ai soggetti che rendono

- disponibile capacità produttiva è articolata in due parti; la prima è corrisposta a condizione che i medesimi soggetti adempiano all'impegno di rendere disponibile capacità produttiva nei giorni di alta e media criticità; la seconda, che è eventuale, è definita come remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo *produttore* nei mercati borsistici qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che il medesimo produttore avrebbe ottenuto, a parità di produzione, nel regime amministrato;
- nel testo attualmente vigente dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, la remunerazione integrativa di cui sopra è riconosciuta a ciascuna unità di produzione e, a condizione che il ricavo di riferimento *RICR* non sia inferiore al ricavo effettivo *RICE*, è pari al prodotto tra:
 - il minimo tra la stima del gettito annuo complessivo disponibile per l'ulteriore corrispettivo (*Gs*) e la differenza tra i ricavi di riferimento (*RICR*) e i ricavi effettivi (*RICE*) determinati con riferimento ai volumi di energia elettrica venduta nelle ore di criticità nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione attinenti ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - la quota della capacità produttiva resa disponibile nelle ore di criticità dall'unità di produzione considerata rispetto al complesso della capacità produttiva resa disponibile nelle ore di criticità dall'insieme delle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - la remunerazione integrativa attualmente in vigore (art. 36 dell'Allegato A della deliberazione n. 48/04) non tiene dunque conto della differenza dei prezzi tra le diverse zone dei mercati dell'energia, trascurando così l'effetto sui ricavi effettivi che deriva dalla distribuzione territoriale della capacità di generazione riconducibile a ciascun produttore; di conseguenza, in presenza di significative differenze tra i prezzi delle diverse zone - come quelle che si sono effettivamente registrate nei mercati dell'energia e che erano difficilmente ipotizzabili al momento dell'avvio del sistema delle offerte -, la metodologia attualmente applicata per il calcolo della remunerazione integrativa tende, *ceteris paribus*, a sovraremunerare (sottoremunerare) ingiustificatamente i produttori con un'alta incidenza, nell'ambito della capacità ammessa al meccanismo, della capacità localizzata in zone contraddistinte da prezzi dell'energia elevati (contenuti);
 - la principale finalità dell'ulteriore corrispettivo *ex art. 36* dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 consiste nel fornire un sostegno transitorio ai produttori che, a causa di prezzi di mercato particolarmente bassi, possano nel breve periodo evidenziare problemi di equilibrio economico-finanziario, con conseguenti ripercussioni di inadeguatezza della capacità produttiva nel medio-lungo periodo; a questa finalità è destinato il gettito *Gs*;
 - la possibilità di perseguire efficacemente la suddetta finalità dipende crucialmente dalla metodologia adottata per individuare i produttori che necessitano del relativo sostegno; e che, per essere efficace, detta metodologia deve tenere in debita considerazione l'esatta localizzazione della capacità produttiva nella disponibilità di ciascun produttore;
 - nella regolazione vigente il valore del parametro *Gs* (stima del gettito annuo complessivo disponibile per l'ulteriore corrispettivo) riferito a un determinato anno *t* è implicitamente stabilito dall'Autorità, essendo pari alla differenza tra:

- la somma tra le disponibilità residue relative all'anno t-1 destinate dall'Autorità alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 e il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno t;
 - l'importo destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04;
- con la delibera ARG/elt 120/10, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a modificare la metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04;
 - con il documento per la consultazione 3 agosto 2010, predisposto dalla Direzione Mercati nell'ambito del citato procedimento, l'Autorità ha descritto le ragioni che sono alla base dell'esigenza di riformare la metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo e ha proposto una metodologia alternativa; e che dalle risposte alla consultazione 3 agosto 2010 è emerso un generale consenso da parte degli operatori e delle associazioni di categoria sulle ragioni della riforma;
 - le risposte alla consultazione 3 agosto 2010 hanno altresì evidenziato che, date le finalità di revisione della metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo, l'individuazione della capacità produttiva cui destinare detto ulteriore corrispettivo dovrebbe considerare non solo la localizzazione di detta capacità ma anche il fatto che la relativa produzione di energia sia o meno valorizzabile a prezzi che effettivamente riflettono la localizzazione dell'unità di produzione;
 - con la lettera 16 settembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, oltre a concordare con le finalità della proposta descritta nel documento per la consultazione 3 agosto 2010, ha sottolineato l'opportunità di orientare la riforma in misura maggior rispetto a quanto indicato nel suddetto documento verso la salvaguardia dei produttori con impianti localizzati prevalentemente in zone di mercato caratterizzate da rilevanti vincoli all'esportazione e da conseguenti eccessi di offerta, al fine di preservare – nelle more del necessario sviluppo delle rete - la competizione nel medio-lungo termine.

Ritenuto opportuno:

- modificare la metodologia di calcolo dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/04 con riferimento agli anni dal 2010 al 2012 incluso, in modo tale che il citato corrispettivo tenga conto degli effetti derivanti dalla differenza dei prezzi tra le diverse zone dei mercati dell'energia;
- alla luce della lettera 16 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, accentuare la correlazione tra l'entità dell'ulteriore corrispettivo da riconoscere e il grado di sofferenza economico-finanziaria dell'operatore medesimo riconducibile all'elevata incidenza, nell'ambito della capacità dell'operatore ammessa al meccanismo, della capacità localizzata in zone contraddistinte da prezzi dell'energia elettrica contenuti;

- contrariamente a quanto proposto nel documento per la consultazione 3 agosto 2010, mantenere le modalità vigenti per la quantificazione del parametro G_s ;
- che, invece del rapporto tra l'intero ammontare dedicato alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva e la somma del numero dei giorni ad alta e media criticità ponderata in ragione del coefficiente di distribuzione del gettito annuo stimato G_{CAPI} tra i giorni ad alta criticità e i giorni a media criticità fissato dalla deliberazione n. 48/04, sia mantenuto invariato, rispetto all'anno precedente, il rapporto tra l'ammontare dedicato alla copertura dello specifico corrispettivo di cui all'articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 e la citata somma;
- semplificare la definizione dei parametri $Peffettivo_h$ e $Peffettivo_{h,m}$ rispetto a quanto proposto nel documento per la consultazione 3 agosto 2010, escludendo dal calcolo dei parametri medesimi i prezzi di mercati dell'energia diversi dal mercato del giorno prima;
- in sede di determinazione del ricavo effettivo relativo all'operatore di mercato m ($RICE_m$), integrare la valorizzazione dell'energia elettrica con una componente che rappresenti il vantaggio di costo di cui, *ceteris paribus*, gode l'energia elettrica del medesimo operatore che è esentata dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; in questo modo, secondo quanto emerso nel corso della consultazione avviata con il documento 3 agosto 2010, si introduce nella metodologia di calcolo dell'ulteriore corrispettivo un elemento che tiene conto della marginalità degli operatori, marginalità che, nel caso di operatori con un'incidenza elevata di energia elettrica esentata dal suddetto obbligo, è tale da attenuare drasticamente l'utilità dell'ulteriore corrispettivo rispetto alle finalità per cui lo stesso è stato istituito;
- tenere conto, nella determinazione del parametro Sm – corrispondente alla quota dell'ulteriore corrispettivo da destinare a ciascun operatore m – non solo della localizzazione della capacità produttiva nella disponibilità dell'operatore m , ma anche del fatto che l'energia prodotta sia effettivamente valorizzabile a prezzi che riflettono detta localizzazione;
- prevedere, in coerenza con quanto sottolineato nella lettera 16 settembre 2010, che il parametro Sm assuma valori che dipendano in misura più che proporzionale dallo scostamento del ricavo $RICE_m$ calcolato per l'operatore m dal ricavo teorico $RICR$, pur senza alterare l'ordinamento di convenienza tra le diverse localizzazioni della capacità produttiva;
- alla luce delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, aggiornare il valore del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, al fine di consentire a Terna di disporre delle risorse necessarie per il riconoscimento, in relazione all'anno 2010, del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 e dell'eventuale ulteriore corrispettivo di cui all'articolo 36 del medesimo allegato

DELIBERA

1. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 nei termini di seguito indicati:

- all'art. 1, comma 1.1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
“**capacità di un'unità di produzione nella disponibilità di un operatore di mercato** è la capacità su cui l'operatore di mercato è abilitato a richiedere al Gestore del mercato elettrico la registrazione di acquisti e vendite a termine nonché di programmi di immissione e di prelievo – secondo la delega rilasciata dall'utente del dispacciamento dell'unità di produzione ai sensi dell'art. 18, comma 18.3, dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 – o è abilitato a presentare offerte sui mercati dell'energia elettrica organizzati dal Gestore del mercato elettrico - secondo quanto dichiarato dallo stesso operatore ai sensi dell'art. 8, comma 8.6, della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08”;
“**operatore di mercato** è il soggetto abilitato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e dei relativi programmi di immissione e di prelievo”;
“**potenza efficiente netta** è la potenza attiva massima di un impianto di produzione che può essere erogata con continuità (ad es. per un gruppo termoelettrico) o per un determinato numero di ore (ad es. per un impianto idroelettrico) come risultante dal Registro delle Unità di Produzione (cd. RUP statico) tenuto da Terna S.p.A.”;
“**Terna** è la società di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004”;
- all'art. 36, commi 36.1 e 36.2, le parole “corrispettivo Si” sono sostituite dalle parole “corrispettivo S”;
- all'art. 36, alla fine del comma 36.1 è aggiunta la seguente proposizione: “Dall'anno 2010 l'ulteriore corrispettivo *S* è riconosciuto a ciascun operatore di mercato con riferimento alla parte della capacità nella sua disponibilità che attiene alle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1”;
- all'art. 36, comma 36.3.1, le parole “dal 2006 al 2010” sono sostituite dalle parole “dal 2006 al 2009”;
- all'art. 36, dopo il comma 36.3.1, sono aggiunti i commi seguenti: “
36.3.2 Per gli anni dal 2010 al 2012, il ricavo di riferimento *RICR*, espresso in euro, è pari a:

$$RICR = k * \sum_h (Prif_h * q_h)$$

dove:

- *h* è un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni critici dell'anno;
- *Prif_h* è il prezzo relativo all'ora *h*, di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- *q_h* è l'energia elettrica relativa alle unità di produzione ammesse alla remunerazione e venduta nell'ora *h* nel mercato del giorno

prima, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

- k è un parametro definito ai sensi del comma 36.3.3.

36.3.3 Il parametro k di cui al comma 36.3.2 assume i seguenti valori:

$$k = \begin{cases} 1 & \text{se } \sum_h (\text{Prif}_h * q_h) - RICE \leq Gs \\ \frac{Gs + RICE}{\sum_h (\text{Prif}_h * q_h)} & \text{se } \sum_h (\text{Prif}_h * q_h) - RICE > Gs \end{cases}$$

dove:

- Gs è la stima del gettito annuo complessivo, espresso in euro, disponibile per l'ulteriore corrispettivo di cui al presente articolo;
- $RICE$ è il ricavo effettivo di cui al comma 36.4.2;
- h , Prif_h e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2”;

- all’art. 36, comma 36.4.1, le parole “dal 2006 al 2010” sono sostituite dalla parole “dal 2006 al 2009”;
- all’art. 36, dopo il comma 36.4.1, sono aggiunti i commi seguenti: “

36.4.2 Per gli anni dal 2010 al 2012 incluso, il ricavo effettivo $RICE$, espresso in euro, è pari a:

$$RICE = \sum_h [\max(\text{Peff}_h; \text{Prif}_h * 0,8) * q_h]$$

dove:

- Peff_h è la media dei prezzi zonalì dell’energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nell’ora h , ponderata, con riferimento alle diverse zone, con l’energia elettrica relativa alle unità di produzione ammesse alla remunerazione e venduta in tale ora in ciascuna zona del medesimo mercato, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- h , Prif_h e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2.

36.4.3 Per gli anni dal 2010 al 2012 incluso, il ricavo effettivo $RICE_m$, espresso in euro e relativo all’operatore di mercato m , è pari a:

$$RICE_m = \sum_h \left\{ \left[\max(\text{Peff}_{h,m}; \text{Prif}_h * 0,8) + \left(P_{cv} * O_{cv} * \frac{\sum_h q_{h,m,e}}{\sum_h q_{h,m}} \right) \right] * q_h \right\}$$

dove:

- $\text{Peff}_{h,m}$ è la media dei prezzi zonalì dell’energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nell’ora h , ponderata, con riferimento alle diverse zone, con la potenza efficiente netta delle

unità di produzione ammesse alla remunerazione nella disponibilità dell'operatore di mercato m in ciascuna zona nell'insieme delle ore dei giorni critici dell'anno solare;

- P_{cv} è il valore dei certificati per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, calcolato secondo la metodologia di cui al comma 64.21 dell'articolo 64 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, applicando la suddetta metodologia all'anno solare considerato;
- O_{cv} è la quota d'obbligo, espressa in termini percentuali, applicata alla produzione di energia elettrica soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 nell'anno solare considerato;
- $q_{h,m,e}$ è, con riferimento all'insieme delle ore dei giorni critici dell'anno solare considerato, l'energia elettrica che, oltre a essere prodotta dalle unità di produzione ammesse alla remunerazione e nella disponibilità dell'operatore di mercato m , non è soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- $q_{h,m}$ è, con riferimento all'insieme delle ore dei giorni critici dell'anno solare considerato, l'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione ammesse alla remunerazione e nella disponibilità dell'operatore di mercato m ;
- h , $Prif_h$ e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2”;

- all'art. 36, comma 36.5, dopo la locuzione “ciascun anno solare” sono aggiunte le parole “sino all'anno 2009 incluso”;
- all'art. 36, dopo il comma 36.5, sono aggiunti i commi seguenti: “

36.5.1 Per gli anni dal 2010 al 2012 incluso, nel caso in cui la differenza tra il ricavo di riferimento $RICR$ di cui al comma 36.3.2 e il ricavo effettivo $RICE$ di cui al comma 36.4.2 sia non negativa, il corrispettivo Sm , espresso in euro e riconosciuto a ciascun operatore di mercato m che dispone, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1, è pari a:

$$Sm = 10^6 * MW_m * y_m * z^{\frac{1}{y_m}}$$

dove:

- MW_m è pari alla somma, con riferimento alle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva e nella disponibilità dell'operatore m , del valore medio, per ciascun unità, della capacità produttiva di cui al comma 31.1 nelle ore dei giorni critici dell'anno solare considerato;
- y_m è il parametro definito al comma 36.5.2;

– z è il parametro definito al comma 36.5.3.

36.5.2 Il parametro y_m di cui al comma 36.5.1 e relativo all'operatore m è pari a:

$$y_m = \begin{cases} 0 & \text{se } RICR - RICE_m \leq 0 \\ \frac{RICR - RICE_m}{10^6 * \sum_m MW_m} & \text{se } RICR - RICE_m > 0 \end{cases}$$

dove:

- $RICR$ è il ricavo di riferimento di cui al comma 36.3.2;
- $RICE_m$ è il ricavo effettivo di cui al comma 36.4.3;
- MW_m è il parametro definito al comma 36.5.1.

36.5.3 Il parametro z di cui al comma 36.5.1 è pari al minor valore tra 1 (uno) e il valore tale per cui:

$$10^6 * \sum_m \left(MW_m * y_m * z^{\frac{1}{y_m}} \right) = RICR - RICE$$

dove:

- $RICR$ è il ricavo di riferimento di cui al comma 36.3.2;
- $RICE$ è il ricavo effettivo di cui al comma 36.4.2;
- MW_m è il parametro definito al comma 36.5.1;
- y_m è il parametro definito al comma 36.5.2.

36.5.4 Al fine della determinazione della capacità di cui al comma 31.1 delle unità di produzione ammesse alla remunerazione che risultano nella disponibilità di ciascun operatore di mercato, il Gestore del mercato elettrico, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello rilevante ai fini della determinazione della remunerazione, comunica a Terna, in relazione all'anno solare rilevante, la ripartizione percentuale, tra i diversi operatori di mercato, della capacità delle unità di produzione ammesse alla remunerazione; la suddetta ripartizione è calcolata sulla base delle informazioni contenute nelle deleghe rilasciate dagli utenti del dispacciamento agli operatori di mercato ai sensi dell'art. 18, comma 18.3, dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, e nelle dichiarazioni rese dagli operatori di mercato al Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'art. 8, comma 8.6, della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08.”;

2. di incrementare a 0,130 centesimi di euro/kWh, limitatamente al quarto trimestre dell'anno 2010, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e di modificare conseguentemente il valore della Tabella 2 del medesimo allegato;
3. di ripubblicare, a seguire, l'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni introdotte con il presente provvedimento;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

6 ottobre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis